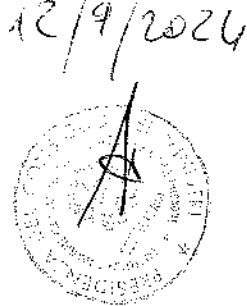




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/110/SR07/C4



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RECANTE APPROVAZIONE DEI PIANI
DI GESTIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO**

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201,

Punto 07) O.d.g. Conferenza Stato Regioni

I Piani di Gestione dello Spazio Marittimo (PGSM) sono stati elaborati dal Comitato Tecnico di cui all'art. 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 istituito presso l'Autorità Competente (MIT – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, già Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne), di cui fanno parte rappresentanti di Amministrazioni Centrali (sei Dicasteri con competenze su temi legati agli usi del mare e delle coste) e Regionali (15 Regioni costiere).

I PGSM sono stati sottoposti a procedimenti di VAS che si sono conclusi con decreto del Ministero dell'Ambiente. In esito alle procedure compiute nell'ambito dei procedimenti di VAS si sono redatte le proposte finali dei PGSM unitamente ad una "proposta operativa per l'avvio della fase di implementazione e monitoraggio dei piani, giugno 2024".

In data 26 giugno 2024 il Comitato tecnico per l'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo ha espresso parere favorevole all'invio delle proposte aggiornate di PGSM al Tavolo interministeriale di coordinamento.

Il Tavolo interministeriale di coordinamento, nella seduta del 24 luglio 2024, ha attestato la corrispondenza delle proposte aggiornate di PGSM con il processo di pianificazione definito nelle Linee guida.

L'istruttoria tecnica delle Regioni si è conclusa in data 28 agosto 2024 ed in esito alla stessa sono pervenute alcune osservazioni da parte della Regioni.

Vista la nota della Regione Sardegna pervenuta il 10 settembre 2024

Tutto ciò premesso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sul provvedimento in epigrafe comprensivo delle tre aree marittime di riferimento previste del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 di Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo - con le seguenti osservazioni che potranno essere valutate nelle fasi successive della co-pianificazione dello spazio marittimo:

- 1) Auspicio di un rapido svolgimento di tutte le attività descritte nel documento “Proposta operativa per l’avvio della fase di implementazione e monitoraggio dei piani – giugno 2024”.
- 2) Mancata indicazione delle risorse economico - finanziarie necessarie all’implementazione delle misure di Piano e richiesta di un loro reperimento al fine di proseguire il lavoro.
- 3) Segnalazione dell’esigenza di un confronto costante con le Regioni interessate nella definizione delle aree idonee allo sfruttamento delle energie rinnovabili.
- 4) Necessità di una mappatura precisa delle aree soggette a tutela, al fine di facilitare le attività relative ad altri usi potenzialmente conflittuali quali, a titolo di esempio non esaustivo, la mitilicoltura o il prelievo di sabbie utilizzate per il ripascimento delle spiagge.

La Regione Sardegna esprime parere negativo nei termini della nota che si allega.

Roma, 12 settembre 2024

All.c.s.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Oggetto: D.Lgs. 17.10.2016 n.201 - Piano di gestione dello Spazio Marittimo Area Marittima "Tirreno-Mediterraneo Occidentale" – Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna in vista del rilascio del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione COM 2008/791 del 25 novembre 2008 della Commissione Europea, dalla Direttiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dal D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201 e dal DPCM 1 dicembre 2017 (Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo) la Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP) è lo strumento capace di fornire un quadro per dirimere i conflitti tra le attività umane che si svolgono in mare e per gestire l'impatto delle stesse sull'ambiente marino.

I vantaggi scaturenti dall'utilizzo di tale strumento sono dichiaratamente individuati nella capacità di influenzare e migliorare la competitività dell'economia marittima, che deve necessariamente passare attraverso un quadro di pianificazione stabile, che offra la certezza giuridica e la prevedibilità richiesta dagli operatori in modo da promuovere gli investimenti nei settori più rilevanti.

Il fine ultimo della MSP dovrebbe, quindi, essere quello di conseguire un equilibrio tra interessi settoriali e assicurare un utilizzo sostenibile delle risorse marine, in conformità con la Strategia di Sviluppo Sostenibile europea, italiana e regionale.

Dalla lettura del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiani - Area Marittima "Tirreno-Mediterraneo Occidentale", come già anticipato dal voto contrario del referente della Regione Sardegna all'interno del Comitato Tecnico, pare che non vi siano tutte le condizioni perché questo fine ultimo possa dirsi raggiunto. A tale proposito, si rappresenta che tra la documentazione resa disponibile con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 13396 del 08.08.2024 non è presente il rapporto ambientale revisionato alla luce del parere motivato di VAS e, pertanto, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale "il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", è da ritenersi incompleta ai fini dell'approvazione del Piano. L'assenza della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, inoltre, non consente di verificare in che modo il Piano e il rapporto ambientale, revisionati alla luce del parere motivato di VAS, abbiano tenuto conto delle considerazioni ambientali e di come le stesse siano state integrate nel Piano, nonché degli esiti della consultazione pubblica. Pertanto, nel prosieguo sono richiamate le principali osservazioni già formulate da parte della DG



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Ambiente dell'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente nell'ambito della consultazione pubblica prevista dalla procedura di VAS (rif. nota prot. ADA n. ADA 29270 del 10.11.2022).

1. Osservazioni di ordine generale.

1.1 Assenza di Misure di Piano specifiche per le acque oltre le 12 miglia nautiche.

Si evidenzia la totale assenza di Misure di Piano dettate con riferimento specifico alle acque oltre le 12 miglia nautiche dalla costa e, in particolare, relativamente alla Sub-area MO/11, posizionata a largo delle acque territoriali che circondano la Sardegna, e alle cinque Unità di Pianificazione che la compongono.

Quanto detto in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e con quanto dichiarato nel medesimo Piano di Gestione dello Spazio Marittimo, **par. 2.5.5 Metodologia per la definizione delle misure di Piano**, in cui si prevede che *l'ultimo passaggio del processo di pianificazione strategica è quello della definizione di un portfolio di misure di piano, di indirizzi per lo svolgimento delle attività e di eventuali raccomandazioni da attuare nel breve e/o nel medio e lungo periodo.*

Le misure e le azioni individuate dai Piani, come previsto dalle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, D.P.C.M. 1° dicembre 2017, par. 20, sono finalizzate ad ottenere il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti a scala nazionale e degli obiettivi specifici declinati nelle diverse sub-aree. Alle misure/azioni e agli obiettivi al cui raggiungimento esse sono rivolte saranno associati indicatori al fine di poter dare seguito al monitoraggio in fase di attuazione e poter procedere in caso di eventuali disallineamenti tra obiettivi previsti e quanto prodotto.....

In linea con la direttiva europea per la pianificazione dello spazio marittimo, che richiede che i piani di gestione dello spazio marittimo individuino la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi delle acque marine e organizzino le attività umane nelle zone marine, considerando le interazioni degli usi e promuovendone la coesistenza (dir. 2014/89/UE, artt. 3, 5, 8), e in linea con quanto previsto dalla sua trasposizione nel diritto nazionale (d.lgs. n. 201/2016, artt. 3, 4, 5; linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, D.P.C.M. 1° dicembre 2017, parr. 1, 3, 8, 11, 20), le misure e le azioni sono previsioni dei Piani che possono avere i seguenti contenuti:

a. raccomandazioni e indirizzi rivolti alle autorità amministrative;





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

- b. direttive per piani e programmi aventi ad oggetto le acque marine;*
- c. indirizzi (obiettivi) per i piani e programmi aventi come ambito applicativo lo spazio terrestre;*
- d. azioni da svolgere da parte delle autorità amministrative, anche in partenariato con soggetti privati;*
- e. la distribuzione in senso spaziale e temporale dei diversi usi;*
- f. la disciplina di modalità con cui gli usi possono svolgersi;*
- g. la previsione di incentivi.*

Quanto alla scala, i piani di gestione dello spazio marittimo individuano:

- misure e azioni a scala nazionale, per le tre aree marittime oggetto di Piano: misure trasversali e di coordinamento;*
- misure e azioni a scala di sub-area: misure finalizzate allo sviluppo sostenibile dei settori, alla promozione della coesistenza tra gli usi del mare e al potenziamento delle sinergie tra gli stessi. Ovunque possibile le misure vengono spazializzate all'interno delle sub-aree in relazione alle vocazioni individuate nelle diverse UP;***
- eventuali misure specifiche per le singole UP.*

La mancanza di Misure di Piano specifiche per una porzione di mare tanto vasta, oltre a rappresentare un'evidente e grave lacuna formale del documento, non può che avere riflessi sostanziali sull'idoneità dello strumento a raggiungere gli obiettivi che la normativa gli assegna: certezza del diritto per le istituzioni e gli operatori, risoluzione/prevenzione dei conflitti tra usi, risoluzione/prevenzione dei conflitti tra usi e ambiente, sostegno allo sviluppo sostenibile dell'economia marittima.

Tale lacuna impedisce di fatto anche la piena e consapevole partecipazione degli stakeholder che, non avendo la possibilità di conoscere le Misure di Piano ovvero la parte dispositiva e precettiva dello strumento di pianificazione, non sono in grado di sapere quale sarà il riferimento cui dovranno attenersi le Amministrazioni pubbliche nel momento in cui dovranno compiere le scelte operative/applicative scaturenti dalle richieste degli operatori economici o dovranno contribuire con propri pareri o osservazioni nell'ambito dei procedimenti autorizzativi.

1.2 Mancata indicazione delle risorse economiche/finanziarie necessarie all'implementazione delle Misure di Piano.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Si rileva la totale assenza di indicazioni in merito alle risorse finanziarie ed economiche destinate a garantire l'effettiva implementazione delle misure di Piano previste a livello di Area Marittima e delle Sub-Aree riguardanti le acque territoriali.

Quanto sopra in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e con quanto dichiarato nel medesimo Piano di Gestione dello Spazio Marittimo, **par. 2.5.5 Metodologia per la definizione delle misure di Piano**, laddove si prevede che *le azioni, in particolare, dovranno esse realizzabili anche dal punto di vista economico. Per questo, per ogni azione dovranno successivamente individuare le corrispondenti coperture finanziarie, che potranno anche coincidere con le fonti di finanziamento già istituite per le normative settoriali e previste per realizzare obiettivi rientranti nel piano di gestione dello spazio marittimo (ad esempio, quelle previste per la Marine Strategy).*

L'assenza di copertura finanziaria a supporto e garanzia dell'effettiva realizzazione delle azioni previste nelle Misure di Piano rischia di vanificarne le previsioni e paralizzare l'implementazione del Piano e il suo monitoraggio, facendo sì che l'approvazione del Piano si risolva in un mero adempimento formale.

2 Osservazioni di ordine settoriale.

Le acque oltre le 12 miglia nautiche dalla costa che circondano la regione Sardegna sono state interessate negli ultimi mesi da innumerevoli richieste di installazione di impianti di produzione di energia da eolico offshore.

Rimandando alla più opportuna consultazione pubblica di VAS la rilevazione che le analisi ambientali condotte a corredo del Piano sembrano riferirsi principalmente alla tecnologia ad impianti fissi e solo in misura minore a quella galleggiante, oggetto, invece, delle proposte impiantistiche ad oggi avanzate, da quanto si è riuscito a ricostruire sarebbero ad oggi pendenti procedimenti amministrativi presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, se accolte, comporterebbero un totale di circa 17 GW di potenza installata (a fronte della previsione nel PNIEC, revisionato nel 2024, dell'obiettivo di raggiungere 2GW di potenza installata entro il 2030 per l'eolico offshore a livello nazionale) e l'interdizione di decine di km quadrati di mare antistanti alcune delle coste più rinomate dell'isola e a cui sono associati valori ambientali e identitari unici connessi, in particolare, alle visuali e ai quadri di insieme di cui occorre valutare attentamente gli impatti paesaggistici.

L'allarme sociale che ne è scaturito ha portato il Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna a esprimere la propria posizione in merito con l'approvazione dell'Ordine del Giorno n.87 del 5 luglio 2022 che impegna il Presidente della Regione e la





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Giunta regionale tra le altre cose: 1) a intraprendere ogni possibile iniziativa presso il Governo per proporre una moratoria al rilascio delle concessioni demaniali marittime per l'installazione a fini speculativi di parchi eolici offshore al largo delle coste sarde, 2) ad assumere un ruolo da protagonista affinché i cittadini sardi possano ricevere specifiche garanzie e tutele in materia ambientale ed energetica; 3) a proteggere il mare come bene comune riconosciuto e identitario della Sardegna a beneficio del mondo e delle future generazioni.

Pur nella consapevolezza che, anche alla luce dei recenti accadimenti internazionali oltre che per rispettare le previsioni dell'Agenda 2030, è doveroso accelerare nella ricerca di soluzioni alternative ai combustibili fossili per la produzione di energia, e chiarito che la Regione Sardegna non ha una posizione di principio contraria all'installazione di qualsivoglia impianto, allo stesso tempo, occorre fare in modo che lo sforzo richiesto alla nostra isola sia proporzionato, coerente con gli obiettivi d'interesse regionale e sostenibile da un punto di vista sociale, paesaggistico, ambientale ed economico.

Il Piano di gestione dello spazio marittimo rappresenta lo strumento che l'ordinamento ha destinato allo scopo di disciplinare qualsiasi attività in mare tra cui, a buon diritto, l'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile.

Al riguardo, tuttavia, si eccepisce la mancata individuazione nel Piano in consultazione di specifiche aree idonee/vocate all'installazione di impianti di produzione di energia da eolico offshore e l'assenza e, comunque, l'insufficienza di Misure di Piano in relazione alla gestione in termini pianificatori e programmatori, di tale settore.

Come meglio rappresentato nella sopra citata prot. ADA 29270, gli impianti eolici offshore possono causare diversi impatti ambientali, principalmente aumento del rumore sottomarino e delle vibrazioni, barriera al transito di alcune specie, modifiche dei campi elettromagnetici fondamentali per l'orientamento e la predazione dei mammiferi marini. Le principali componenti ecosistemiche interessate dalle suddette pressioni sono mammiferi, pesci, uccelli marini e invertebrati che possono essere distinte in un diverso range d'intensità a seconda della fase del progetto. Alla luce di quanto detto, sarebbe necessaria un'adeguata definizione delle aree più sensibili in modo da limitare l'impatto ambientale degli impianti eolici offshore. In relazione ai predetti impatti, nell'individuazione delle misure di mitigazione, e con specifico riferimento agli ambiti a mare d'interesse per la Regione Sardegna, il Piano deve porre particolare attenzione alle unità di pianificazione M07/15 (acque territoriali) e M011/05 (acque continentali), per le quali, sulla base delle valutazioni condotte nel rapporto ambientale, l'indice di compatibilità ambientale (ICA) degli usi principali è risultato inferiore a - 50 (Figura 5.1: mappa dei valori di ICA attribuiti alle UP dell'Area Tirreno; pag. 591 del rapporto ambientale) e, pertanto, dal punto di vista



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

ambientale sono chiaramente le più critiche e fragili dal punto di vista dell'installazione dei suddetti impianti. A tale proposito, per il settore energetico e con specifico riferimento alla tecnologia dell'eolico *off-shore*, si ribadisce che deve essere preso in considerazione il Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale" [C (2020) 7730] che fornisce un quadro di riferimento articolato in merito alle potenziali criticità ambientali da considerare e da gestire in modo appropriato e individua idonee misure volte alla loro prevenzione e contenimento.

Mentre a livello di mare territoriale sono state introdotte Misure di Piano che, quantomeno, circoscrivono il fenomeno, l'unica Misura precettiva inserita a livello di intera Area marittima (vedi Misura 58 "*All'interno delle Aree Marine Protette e delle aree marine incluse nei Parchi nazionali o regionali è vietata l'installazione di impianti eolici offshore, ad eccezione degli impianti di micro-eolico eventualmente utilizzati per autoconsumo, anche per la fornitura di energia ad attività consentite nell'area protetta*") non appare idonea a regolamentare il fenomeno stesso.

Al riguardo non può non rimarcarsi che l'assenza di qualsivoglia Misura specifica riguardante le acque oltre le 12 miglia nautiche, e, in particolare, relativamente alla Sub-area MO/11, posizionata a largo delle acque territoriali che circondano la Sardegna, e alle cinque Unità di Pianificazione che la compongono, implica la rinuncia a introdurre qualsivoglia regolamentazione del settore con conseguente incertezza per istituzioni, cittadini e operatori.

La mancata individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti in argomento e la carenza di appropriate Misure relative a questo particolare settore appare in contrasto con quanto previsto dal par.3, 4° comma lett. n) delle Linee Guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, secondo cui *i piani di gestione dello spazio marittimo, nell'indicazione degli obiettivi sopra richiamati, mireranno a sviluppare proposte, direttive e raccomandazioni per un processo operativo e transfrontaliero di pianificazione marittima che n)assicuri una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici off-shore, preventiva rispetto all'assegnazione in concessione degli specchi acquei dedicati e attenta ai valori paesaggistici costieri.*

Le sopra richiamate carenze sono ancora più gravi dopo le recenti modifiche normative introdotte, da ultimo, dall'art. 23 del D.Lgs. n.199/2021, rubricato *Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee*, secondo cui:

"1. L'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente: «Per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.».

*2. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, **sono considerate tali le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2018. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adozione del piano di cui al periodo precedente con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.***

3. Nelle more dell'adozione del piano di gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque considerate idonee:

a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019 recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;

b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

4. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore, localizzati nelle aree individuate ai sensi dei commi 2 e 3, nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore:

a) l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico;

b) i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

5. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate..."

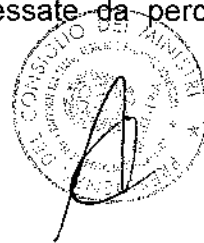
La mancata puntuale individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore all'interno delle Sub-aree e delle Unità di Pianificazione potrebbe comportare il rischio che, alla luce del disposto dell'art.23 del D.Lgs. n.199/2021 citato, si possano considerare tali tutte le Sub-aree e Unità di Pianificazione in cui è stata inserita, come possibile vocazione d'uso, quella dell'energia da fonti rinnovabili.

Se è vero che il Piano di gestione dello spazio marittimo oggetto di consultazione si definisce più volte come un Piano di livello strategico, tale impostazione non può valere, alla luce della normativa sopra richiamata e delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida, per il settore dell'energia da fonti rinnovabili offshore.

In ogni caso, è imprescindibile inserire specifiche Misure di Piano che regolamentino il settore nell'ambito della Sub-area MO/11, posizionata a largo delle acque territoriali che circondano la Sardegna, e delle cinque Unità di Pianificazione che la compongono, bilanciando l'esigenza di garantire l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili con la tutela dell'ecosistema marino e costiero, con lo svolgimento dell'attività di pesca, con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e con le esigenze di salvaguardia del settore turistico/nautico.

La Regione Autonoma della Sardegna, sulla base delle competenze legislative esclusive e concorrenti riconosciute le dagli artt. 3 e 4 dello Statuto Sardo, e da quanto previsto dalla Legge Costituzionale n.3/2001 in materia di governo del territorio (edilizia e urbanistica), pesca (e acquacoltura), turismo, energia (produzione e distribuzione dell'energia elettrica), e paesaggio, chiede pertanto che si proceda ad emendare il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Area Marittima "Tirreno-Mediterraneo Occidentale" nel senso di individuare adeguati criteri localizzativi e realizzativi da rispettare in fase di progettazione, che tengano conto delle tipologie progettuali, della dimensione degli impianti e degli effetti cumulativi nonché delle caratteristiche delle aree individuate per la localizzazione degli interventi contemplati e delle aree funzionali alla logistica per le necessarie operazioni di manutenzione, tra le quali:

1. esclusione delle aree di maggiore pregio ambientale e interessate da percorsi migratori;





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

2. subordinazione della valutazione dell'idoneità delle aree di impianto e della scelta delle soluzioni tecnologiche e delle tecniche costruttive più appropriate e meno invasive alla conduzione di studi che mappino la sensibilità della flora, della fauna selvatica nonché le possibili interazioni con tutte le attività e gli usi in essere e in previsione e le tecniche costruttive meno invasive;
3. programmazione delle attività di cantiere e di entrata in esercizio degli impianti idonea a escludere i periodi ecologicamente più sensibili e i periodi di oscurità e/o di scarsa visibilità;
4. redazione di modelli predittivi delle rotte migratorie dell'avifauna ed indagini sull'intensità delle stesse negli immediati dintorni dei parchi eolici.

La Regione Autonoma della Sardegna chiede inoltre che, in ogni caso, vengano introdotte nel Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Area Marittima "Tirreno-Mediterraneo Occidentale" le seguenti misure prescrittive:

- A. inserimento, per gli impianti eolici, del limite di 25 miglia dalla costa e comunque della non visibilità dalla costa e dai punti e dai percorsi panoramici, nonché dalle aree vincolate paesaggisticamente anche ai sensi dell'art 136, co.1 lett.d) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- B. divieto di installazione e passaggio di cavi in aree soggette a tutela ambientale (non solo Aree marine protette e Parchi), in zone di pesca abituale, in zone di riproduzione e reclutamento di specie commerciali, in zone di transito abituale di mammiferi marini, pesci, invertebrati e uccelli, e in zone oggetto di rotte abituali del turismo nautico;
- C. previsione in tutti i Piani di Gestione di studi degli impatti cumulativi della totalità degli impianti previsti;
- D. introduzione in tutti i Piani di Gestione di un limite massimo di potenza installabile corrispondente agli obiettivi di installazione fissati dal PNIEC per la produzione nazionale;
- E. garanzia di equa ripartizione dello sforzo produttivo di energia tra più zone vocate allo scopo nell'ambito delle tre Aree marittime oggetto di pianificazione italiana, al fine di evitare una concentrazione eccessiva in un'unica zona, inserendo un limite di installazione per zona che tenga conto della proporzione tra estensione aree vocate e GW/MW installabili (es. se la Sub-area MO/11 rappresenta il 40% del totale nazionale delle aree in cui è possibile installare impianti, in detta Sub-area non potrà essere consentita l'installazione di oltre il 40% del limite massimo di potenza installabile stabilito come obiettivo nazionale nel PNIEC);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

- F. rafforzamento delle misure di mitigazione finora individuate e definizione di adeguate misure compensative atte a riequilibrare i potenziali fattori di pressione, anche cumulativi, determinati dagli impianti e dalle relative infrastrutture di collegamento e distribuzione, sul territorio, il paesaggio e i settori della pesca e del turismo;
- G. previsione del passaggio a terra di cavi in zone industriali o comunque degradate e prive di valore ambientale e/o paesaggistico;

Per quanto sopra richiamato, considerato che il piano è carente sotto il profilo normativo e nel merito non tiene conto delle specificità del mare di Sardegna e del suo rapporto con la il paesaggio e degli ecosistemi della stessa regione, tenuto conto del non accoglimento delle richieste avanzate in sede tecnica per porre rimedio alle carenze normative del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo, il parere della Regione Sardegna non può essere positivo neanche sotto condizione.

Distinti saluti

L'Assessore delegato
Francesco Spanedda



Francesco
Spanedda
09.09.2024
19:36:48
GMT+02:00

